



Foglio informativo concernente l'IVA svizzera per sportivi e gruppi sportivi con domicilio o sede all'estero

Questo foglio informativo si rivolge agli sportivi e ai gruppi sportivi con domicilio o sede all'estero che partecipano a manifestazioni sportive svolte sul territorio svizzero e che devono assoggettarsi all'IVA svizzera.

1. Assoggettamento

1.1 Assoggettamento in generale

Uno sportivo domiciliato all'estero è assoggettato all'IVA svizzera se partecipa a una manifestazione sportiva che si svolge sul territorio svizzero e se realizza, sul territorio svizzero e all'estero, una cifra d'affari annua pari o superiore a 100 000 franchi proveniente da prestazioni non escluse dall'imposta in virtù dell'[articolo 21 capoverso 2 LIVA](#). Per le associazioni sportive senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico il limite della cifra d'affari è fissato a 250 000 franchi. La cifra d'affari imponibile comprende segnatamente i premi in denaro e i premi d'ingaggio ricevuti per la partecipazione a una manifestazione sportiva.

Chi agisce quale fornitore o prestatore di servizi nei confronti di terzi diviene contribuente IVA. Solitamente si tratta dello sportivo o del gruppo sportivo stesso. Tuttavia, in base a quanto stabilito nel contratto, è possibile che non si tratti dello sportivo stesso, bensì può diventare contribuente anche la società di management, la federazione sportiva o il funzionario sportivo, sempre che questi agiscano quali esecutori della prestazione nei confronti di terzi e non come mero servizio d'incasso dei premi (rappresentanza diretta; [art. 20 LIVA](#)).

Gli sportivi con domicilio all'estero che adempiono le condizioni previste per l'assoggettamento devono annunciarsi all'AFC tramite il [modulo](#) disponibile online.

1.2 Assoggettamento di sportivi con domicilio all'estero

L'assoggettamento di sportivi con domicilio all'estero inizia nel momento in cui questi eseguono per la prima volta una prestazione a titolo oneroso sul territorio svizzero ([art. 14 cpv. 1 lett. b LIVA](#)). Ciò comporta quanto segue:

a. Assoggettamento dalla prima prestazione eseguita a titolo oneroso sul territorio svizzero

Gli sportivi con domicilio all'estero che realizzano sul territorio svizzero e all'estero una cifra d'affari annua pari o superiore a 100 000 franchi, o 250 000 franchi per le associazioni sportive senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico, sono di principio assoggettati all'IVA svizzera dalla prima volta in cui eseguono sul territorio svizzero una delle seguenti prestazioni (elenco non esaustivo; rinvio al luogo della prestazione di servizi tra parentesi):

- premi di partecipazione e in caso di vittoria ([art. 8 cpv. 2 lett. c LIVA](#));
- premi di prestazione e di classifica ([art. 8 cpv. 2 lett. c LIVA](#));
- vendita di articoli sportivi e di altri beni (articoli per i fan, souvenir, stampati ecc.) ([art. 7 LIVA](#));
- locazione di beni ([art. 7 LIVA](#)).

Esempio 1

Nell'ambito della sua attività imprenditoriale, un tennista a livello agonistico (impresa individuale) con domicilio all'estero realizza, a livello mondiale, una cifra d'affari annua proveniente da prestazioni imponibili all'estero compresa tra 200 000 e 300 000 franchi. Nel 2026 il tennista partecipa per la prima volta a un torneo in Svizzera e si classifica al secondo posto, ricevendo un premio di 20 000 franchi. In tal modo esegue per la prima volta una prestazione sul territorio svizzero e da quel momento è assoggettato all'imposta.

b. Esenzione dall'assoggettamento degli sportivi con domicilio all'estero

([art. 10 cpv. 2 lett. b LIVA](#))

Gli sportivi con domicilio all'estero non sono assoggettati all'IVA, se eseguono esclusivamente le seguenti prestazioni sul territorio svizzero (elenco non esaustivo):

- sponsorizzazione o pubblicità ([art. 8 cpv. 1 LIVA](#));
- altre prestazioni di servizi ([art. 8 cpv. 1 LIVA](#)), ad esempio la cessione di diritti televisivi o di altri diritti di diffusione.

Se sono assoggettati all'imposta, gli sportivi con domicilio all'estero devono dichiarare tutte le prestazioni eseguite sul territorio svizzero (ovvero anche le prestazioni di sponsorizzazione, di pubblicità e le altre prestazioni di servizi di cui all'[art. 8 cpv. 1 LIVA](#)).

Esempio 2

Un produttore nazionale di bevande sponsorizza con un importo di 50 000 franchi la squadra di ciclisti della Cyclerace Ltd., che ha la sede all'estero e realizza una cifra d'affari annua proveniente da prestazioni eseguite all'estero (a livello mondiale) di 850 000 franchi. In cambio, i ciclisti della Cyclerace Ltd. si impegnano a portare con loro, in maniera ben visibile, le bevande del produttore durante la gara e a indossare una tenuta sportiva con lo slogan pubblicitario del produttore di bevande. Nei confronti di quest'ultimo, la squadra Cyclerace Ltd. esegue sul territorio svizzero una prestazione pubblicitaria ai sensi dell'[articolo 8 capoverso 1 LIVA](#). Se si limita a eseguire prestazioni sul territorio svizzero secondo l'[articolo 8 capoverso 1 LIVA](#), la Cyclerace Ltd. rimane esentata dall'assoggettamento conformemente all'[articolo 10 capoverso 2 lettera b LIVA](#). Tuttavia, se oltre a tale prestazione, vende anche articoli per i fan ad uno stand o riceve un premio in caso di vittoria, la Cyclerace Ltd. non è più esentata dall'assoggettamento. In questo caso, deve farsi iscrivere nel registro dei contribuenti IVA sul territorio svizzero, in quanto obbligatoriamente assoggettata all'imposta. Essa deve quindi dichiarare l'importo della prestazione di sponsorizzazione pari a 50 000 franchi, i ricavi della vendita degli articoli per i fan e il premio per la vittoria.

c. Prestazioni che non soggiacciono all'imposta

Le seguenti prestazioni non soggiacciono all'imposta, anche in caso di assoggettamento all'IVA degli sportivi:

- le prestazioni escluse dall'imposta di cui all'[articolo 21 capoverso 2 LIVA](#) (ad es. vendita di biglietti d'ingresso a manifestazioni sportive o a sessioni di allenamento dei gruppi sportivi); è però possibile l'imposizione volontaria (opzione) di tali prestazioni secondo l'[articolo 22 capoverso 1 LIVA](#);
- le non controprestazioni di cui all'[articolo 18 capoverso 2 LIVA](#) (ad es. doni);
- le entrate conseguite nell'ambito non imprenditoriale (ad es. stipendi ricevuti dagli sportivi che si fondano su un contratto di lavoro).

2. Iscrizione nel registro dei contribuenti IVA sul territorio svizzero

Se le condizioni previste per l'assoggettamento sono adempite, gli sportivi con domicilio all'estero devono chiedere l'iscrizione nel registro svizzero dei contribuenti IVA. Il contribuente deve allora designare un rappresentante fiscale con domicilio o sede sociale sul territorio svizzero ([art. 67 cpv. 1 LIVA](#)). Quest'ultimo non deve necessariamente essere una società fiduciaria, un avvocato o un membro di una particolare categoria professionale (ad es. federazione sportiva), bensì anche un privato o un promotore di una manifestazione sportiva. Gli sportivi possono annunciarsi tramite il [modulo](#) disponibile sul sito internet dell'AFC.

Gli sportivi con domicilio all'estero devono quindi presentare all'AFC il rendiconto che indichi la cifra d'affari imponibile realizzata sul territorio svizzero. Di principio è possibile procedere alla deduzione dell'imposta precedente secondo l'[articolo 28 capoverso 1 LIVA](#).

3. Procedura facoltativa di pagamento semplificato dell'IVA per i promotori di manifestazioni

Se eseguono prestazioni imponibili nei confronti dei rispettivi promotori di manifestazioni sportive svolte sul territorio svizzero (ad es. premi d'ingaggio o in denaro) e diventano quindi contribuenti per via di queste prestazioni, gli sportivi con domicilio all'estero possono accordarsi con i promotori affinché questi ultimi versino all'AFC l'imposta dovuta dagli sportivi. Tuttavia, questo modo di procedere è ammesso soltanto se gli sportivi, oltre ai premi d'ingaggio o in denaro, non realizzano sul territorio svizzero cifre d'affari provenienti da prestazioni di altro genere (ad es. prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazione, vendita di articoli per i fan).

Se si applica questa procedura semplificata, gli sportivi devono comunicare ai promotori che adempiono le condizioni per l'assoggettamento all'IVA svizzera e che i promotori devono versare all'AFC l'imposta dovuta dagli sportivi. I promotori possono dedurre direttamente quest'imposta dai premi d'ingaggio o in denaro spettanti agli sportivi con domicilio all'estero. Sugli sportivi non ricadrebbe pertanto alcun onere amministrativo relativo al pagamento dell'IVA. Il pagamento dell'imposta da parte dei promotori permette agli sportivi con sede all'estero di adempiere i loro obblighi fiscali e di dichiarazione.

Se si applica la procedura semplificata, gli sportivi non possono dedurre l'imposta precedente, contrariamente a quanto indicato al precedente punto 2 ([art. 28 cpv. 1 LIVA](#)). Inoltre è escluso il rimborso dell'IVA ([art. 107 cpv. 1 lett. b LIVA](#); cfr. [info IVA Procedura di rimborso](#)).

I promotori non rispondono dei crediti fiscali degli sportivi. Se i promotori non versano l'IVA all'AFC, quest'ultima si riserva la facoltà di esigere che l'imposta dovuta sia pagata dagli sportivi con domicilio all'estero. Anche con la procedura di pagamento semplificato dell'imposta da parte dei promotori, gli obblighi fiscali degli sportivi permangono. Se non fanno versare ai promotori tutte le imposte dovute, gli sportivi devono annunciarsi all'AFC.

Berna, maggio 2025